



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail-csat: csat.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n. 23/CSAT del 20 dicembre 2019

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 23/CSAT (2019/2020)

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il 16 dicembre 2019,
ha adottato le seguenti decisioni:

MOTIVI

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente), avv. F. Mottola, avv. V. Pecorella, avv. S. Cerbone, avv. M. Sepe, avv. R. Cangiano, avv. M. Iannone.

Ricorso della società A.S.D. VILLA LITERNO - C.U.44 del 28.11.2019 – gara Villa Literno / Madrigal Casalnuovo del 23.11.2019 – Campionato di Promozione Girone A.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va rigettato. Invero, dall'istruttoria espletata nella quale si è sentito in audizione l'avvocato della società reclamante che si è riportato alle proprie difese esposte in reclamo, chiedendone l'accoglimento con conseguente annullamento delle sanzioni irrogate dal primo giudice, oppure in subordine la riduzione delle sanzioni nei confronti dell'allenatore Formicola si è reso responsabile di aver attinto con uno schiaffo l'allenatore della Madrigal Casalnuovo per il quale gli veniva notificata l'espulsione. Il referto di gara nell'esposizione del fatto oggetto di sanzione è redatto in modo chiaro preciso non contraddittorio, tale da essere dichiarato fonte di prova privilegiata ai sensi dell'art. 61 CGS. Circa la sanzione comminata dal primo giudice appare equa e proporzionata ai fatti accertati e dunque non suscettibile di risoluzione.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

di rigettare il reclamo, ordina addebitarsi la tassa reclamo.

Così deciso in Napoli, in data 16.12.2019

**IL PRESIDENTE
Avv. A. FROJO**

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente), avv. F. Mottola, avv. V. Pecorella, avv. S. Cerbone, avv. M. Sepe, avv. R. Cangiano, avv. M. Iannone.

Reclamo proposto da ASD ATLETICO PAGANI in riferimento al CU n. 46 del 05/12/2019 Gara - Atletico Pagani/Royal Acerrana - del 30/11/19 - Campionato: Prima Categoria Girone E.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il ricorso, visti gli atti ufficiali rileva quanto segue. La soc. ASD Atletico Pagani» ricorre avverso il provvedimento del GST pubblicato sul CU n. 46 del 05/12/2019 col quale «Diego Mautone, calciatore protestava animatamente nei confronti del ddg, in seguito gli correva incontro e lo spingeva, continuando con le proteste». A motivo dell'impugnazione parte reclamante deduce tra l'altro che il provvedimento del Giudice sportivo è incongruo, in quanto non conforme alla condotta del calciatore in oggetto, avendo avuto il medesimo un comportamento antisportivo ed ingiurioso, ma non violento. Il reclamo è infondato. Va premesso che il referto arbitrale ed il relativo supplemento di rapporto godono di efficacia probatoria privilegiata ai sensi dell'art. 61, C.G.S. (norma del Codice del 2019 che ha soppiantato l'omologa disposizione contenuta nel vecchio art. 35, comma 11) circa il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Tale norma attribuisce ai referti arbitrali un valore probatorio simile a quello riservato dall'art. 2700 c.c. agli atti pubblici. Tale efficacia probatoria si estende non solo al tempo e al luogo della gara strettamente intesi (ossia, tempo di gara e rettangolo di gioco), ma a tutti gli eventi che siano collegati alla gara stessa, atteso che l'espressione "in occasione dello svolgimento della gara" contenuta nell'art. 61, si riferisce chiaramente a tutte le circostanze che, trovando "occasione" nella gara, assumono rilevanza per l'ordinamento sportivo (Collegio di Garanzia dello Sport, 13.11.2017, n. 84). Fatta questa premessa, la CSAT ritiene che il reclamo vada senz'altro rigettato: gli atti ufficiali della gara confermano infatti che i comportamenti oggetto di contestazione si svolsero così come descritti nel provvedimento del GST. Non consentono, invece, di pervenire a giudizio diverso le deduzioni difensive della società reclamante, anche in punto di quantificazione della sanzione, che appare peraltro congrua e proporzionata ai comportamenti contestati. P.Q.M., **la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto da ASD Atletico Pagani, disponendo l'addebito dello stesso sul conto della reclamante.

Così deciso in Napoli, in data 16.12.2019

IL PRESIDENTE

Avv. A. FROJO

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente), avv. F. Mottola, avv. V. Pecorella, avv. S. Cerbone, avv. M. Sepe, avv. R. Cangiano, avv. M. Iannone.

Ricorso della società F.C.D. BATIPAGLIESE - C.U.31/SGS del 21.11.2019 – gara Battipagliese / Virtus Avellino del 17.11.2019 – Campionato Under 17 Giovanile Girone C.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va rigettato. Il reclamo è confermato dal legale della società che ha concluso come da impugnativa. Dalla lettura del referto che costituisce fonte privilegiata di prova, si evince che il calciatore Vece Mattia, dopo aver protestato vivamente nei confronti del direttore di gara, lo ingiuriava e lo minacciava, inseguendolo sul terreno di gioco e dopo la sua espulsione, gli sputava sulla divisa. La sanzione irrogata del primo giudice è corretta e va confermata.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

di rigettare il reclamo e confermare le sanzioni adottate dal GST, ordina addebitarsi la tassa reclamo.

Così deciso in Napoli, in data 16.12.2019

IL PRESIDENTE

Avv. A. FROJO

Pubblicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 20 dicembre 2019.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**